

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il “nuovo” regime forfettario secondo la Legge di bilancio 2019

di Angelo Ginex

Il regime d'imposizione forfettario, previsto e disciplinato nella **L. 190/2014**, è stato profondamente modificato grazie all'intervento della **L. 145/2018** (c.d. Legge di bilancio 2019).

Appare d'uopo effettuare una breve ma esaustiva ricognizione di questo istituto, necessaria per precisare e chiarire le novità apportate dal legislatore al fine di estendere la platea dei suoi potenziali fruitori.

L'[articolo 1, commi 9-11, L. 145/2018](#), entrato in vigore a partire dall'1 gennaio 2019, ha imposto una rivisitazione dell'[articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014](#), prevedendo specificatamente che:

- vi sia un'**unica soglia di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario, equivalente ad euro 65.000**, con contestuale **abrogazione** dei requisiti attinenti al sostenimento di spese attinenti a lavoro **dipendente** e a beni **strumentali**;
- il calcolo del requisito summenzionato, nell'ipotesi in cui l'inizio dell'attività avvenga nel corso dell'anno d'imposta, venga effettuato mediante il **ragguaglio ad anno**;
- ai fini del controllo circa la sussistenza del requisito sopra indicato, i componenti positivi del reddito da **adeguamento agli ISA** (c.d. indici sintetici di affidabilità) di cui all'[articolo 9-bis, comma 9, D.L. 50/2017](#) risultino irrilevanti;
- per quanto concerne l'**esercizio simultaneo di attività con codice ATECO diverso**, la soglia di accesso al regime sia determinata **sommando** i compensi ed i ricavi ad esse inerenti;
- siano **esclusi** dall'ambito di applicabilità di tale istituto sia gli **esercenti attività d'impresa, arti o professioni** che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'[articolo 5 Tuir](#), ovvero che **controllano** direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte, sia le **persone fisiche** la cui **attività sia esercitata prevalentemente** nei confronti di **datori di lavoro** con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- sia **eliminata la causa ostativa** prevista nella previgente formulazione del **comma 57 lettera d-bis**, il quale escludeva dal novero dei soggetti potenzialmente beneficiari del regime forfettario chiunque avesse percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro

dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro.

Oltre a queste innovazioni e alle opportune riformulazioni letterali dovute all'eliminazione dei previgenti requisiti di accesso, la citata Legge di bilancio ha previsto sia l'abrogazione del primo periodo dell'[articolo 1, comma 73, L. 190/2014](#), attinente all'esclusione dell'applicabilità degli studi di settore ai soggetti aderenti al regime forfettario (accertamento espunto dall'ordinamento e sostituito dai c.d. ISA), sia il coordinamento dei [commi 87 e 65 dell'articolo 1 L. 190/2014](#), estendendo, a favore dei soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si sono avvalsi dei vantaggi fiscali di cui agli [articoli 13 L. 388/2000](#) o [27 D.L. 98/2011](#), la possibilità di applicare il regime di cui all'[articolo 1, comma 65, L. 190/2014](#) fino al compimento del quinquennio (precedentemente triennio) agevolato.

È opportuno notare che, per tutto quanto non espressamente modificato dalla Legge di bilancio, si applicano ancora le disposizioni ricomprese nell'[articolo 1, commi 56-75, L. 190/2014](#).

In sostanza, **la determinazione del reddito, le aliquote sostitutive, l'esclusione dall'Iva, le semplificazioni degli adempimenti sia contabili che fiscali e la restante normativa del regime forfettario è rimasta inalterata.**

Un'ulteriore ed importante novità riguarda il c.d. **regime "super-forfettario"**, inaugurato con la citata Legge di bilancio 2019, precisamente nell'**articolo 1, commi 17-22**.

Questa misura agevolativa, infatti, permetterà agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi che **abbiano superato il limite di 65.000 euro, ma che rientrino nella soglia di 100.000 euro** per quanto concerne ricavi o compensi, di applicare **un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap avente un'aliquota pari al 20%**. Tale regime entrerà in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2020 e prenderà in considerazione i ricavi ed i compensi relativi al periodo d'imposta precedente a quello per il quale si presenterà la dichiarazione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

